

▶ **DECRETO LEGISLATIVO n. 66 del 13.4.17**

in vigore dal 31.5.17,

salvo ove diversamente indicato (v. art. 19)

INCLUSIONE SCOLASTICA

- ▶ L'inclusione scolastica:
- ▶ a) riguarda **le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti**, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso **strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole**, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- ▶ b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
- ▶ c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

DECRETO LEGISLATIVO N. 66 DEL 13.4.17
IN VIGORE DAL 31.5.17 – **ARTICOLO 1**

- ▶ L'inclusione scolastica:
- ▶ architrave dell'identità culturale, educativa e progettuale delle scuole,
- ▶ caratterizza nel profondo la *mission* educativa,
- ▶ attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti scolastiche.
- ▶ sviluppata e valorizzata nell'ambito dei documenti fondamentali della vita della scuola, quali il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa).
- ▶ A fronte della nuova visione di scuola inclusiva – in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni e gli studenti, nessuno escluso – il Decreto intende rinnovare e adeguare le strategie specifiche messe in atto per gli alunni e studenti con disabilità di cui alla Legge 104/92.
- ▶ Tutti gli interventi a favore degli alunni/studenti con disabilità vanno nella direzione di superare necessariamente la vecchia concezione di loro “presa in carico” da parte dei docenti, ribadendo che **l'inclusione scolastica, perché sia effettiva, interessa invece tutte le componenti scolastiche**, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti curricolari, personale ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), studenti e famiglie, nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione.

COMMENTO ART. 1

▶ **ARTICOLO 2**

▶ A CHI SI APPLICA LA LEGGE?

- ▶ Alunni con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
- ▶ al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.
- ▶ L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale

COMMENTO:

La norma è incentrata esclusivamente sull'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92

l'inclusione scolastica si realizza in un sistema integrato che operi all'interno di un **progetto complessivo di sostegno e assistenza, realizzato da scuola, famiglia e dai diversi soggetti**, pubblici e privati, a diverso titolo coinvolti e con diverse competenze e responsabilità

▶ **Allo Stato competono:**

- ▶ 1. L'assegnazione, per il tramite dell'Amministrazione Scolastica, dei **docenti per il sostegno didattico**, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità.
- ▶ 2. L'assegnazione, per il tramite dell'Amministrazione scolastica, del **personale ausiliario** nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, ai sensi della normativa vigente.
- ▶ 3. La costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di **non più di 22 alunni** ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente.
- ▶ 4. La definizione dell'organico del **personale ATA** (Ausiliare, Tecnico, Amministrativo), **tenendo conto**, in sede di riparto delle risorse professionali, della presenza **di alunni con disabilità** certificata presso ciascuna istituzione scolastica statale, anche in deroga ai vincoli numerici, come previsto dalle disposizioni vigenti.
- ▶ 5. Assegnare **alle istituzioni scolastiche paritarie un contributo economico**, parametrato al numero degli alunni e degli studenti con disabilità certificata frequentanti, finalizzato all'inclusione scolastica degli stessi, ai sensi della legislazione vigente.

ART. 3 PRESTAZIONI E COMPETENZE DELLO STATO

- ▶ Alle Regioni, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, compete assicurare la progressiva **uniformità** su tutto il territorio nazionale della definizione **dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale**, anche attraverso la previsione di **specifici percorsi formativi** propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della Contrattazione Collettiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 3 COMPETENZE REGIONE

- ▶ Gli Enti locali, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:
- ▶ a) gli interventi necessari per garantire **l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale**, inclusa l'assegnazione del personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici
- ▶ b) i servizi per il **trasporto** per l'inclusione scolastica,
- ▶ c) l'**accessibilità** e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali.

ART. 3 PRESTAZIONI E COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI

- ▶ l'articolo 3 del Decreto definisce una **prestazione comune** a ciascuno degli Enti istituzionalmente preposti all'inclusione scolastica nell'ambito della strumentazione didattica, stabilendo cioè la garanzia in capo allo Stato (istituzioni scolastiche), alle Regioni (diritto allo studio) e agli Enti Locali (erogazione dei sussidi didattici)
dell'accessibilità e della fruibilità di strumentazioni tecnologiche e digitali nell'ambito della didattica, oggi indispensabili per l'apprendimento degli alunni e degli studenti con determinate tipologie di disabilità, quali ad esempio quelle sensoriali

ART. 3

- ▶ L'inclusione scolastica è elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 80/13.
- ▶ Al comma 2 vengono introdotti i:
- ▶ **criteri relativi al processo di valutazione e autovalutazione**
- ▶ delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, in tema di inclusione scolastica. In pratica, vengono qui delineate le **direttrici fondamentali verso cui si deve muovere l'azione educativa e formativa nell'ambito dell'inclusione scolastica** da parte delle scuole, nei più ampi processi di valutazione e di autovalutazione necessari per la definizione dei cosiddetti «**piani di miglioramento**».
- ▶ Obiettivo della norma è pertanto quello di identificare dei criteri che consentano alle scuole di valutare la propria azione inclusiva, di misurarla e di apportare le opportune strategie per migliorarla o consolidarla

ART. 4 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

- ▶ a) livello inclusività del PTOF come concretizzato nel Piano per l'Inclusione scolastica;
- ▶ b) realizzazione di processi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei percorsi di educazione, istruzione e formazione, definiti e attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, al fine di garantirne il successo formativo;
- ▶ c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'Inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- ▶ d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico, incluse le specifiche attività formative;
- ▶ e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- ▶ f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, delle attrezzature, delle strutture e degli spazi.

ART. 4 – INDICATORI DI QUALITÀ DELL'INCLUSIONE

▶ La **«PROFILO DI FUNZIONAMENTO»**

▶ **SOSTITUISCE DAL 1.1.19**

▶ la «Diagnosi Funzionale» (DF) e il «Profilo Dinamico-Funzionale» (PDF),

▶ È il nuovo strumento per la definizione del cosiddetto “funzionamento” dell’alunno e dello studente con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, che costituisce il fondamento stesso su cui definire le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico.

▶ Si tratta, in concreto, di una semplificazione, sia in termini documentali (un solo documento in luogo di due) che in termini temporali e di un **tentativo di addivenire a una definizione uniforme** del documento su tutto il territorio nazionale (anche attraverso apposite Linee Guida, che saranno elaborate dall’INPS), onde evitare difformità applicative e superare le attuali discrasie normative.

▶ La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva è presentata dai genitori all'INPS, che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione

ART. 5 COMMISSIONI MEDICHE.

IN VIGORE DAL 1.1.19

- ▶ **COMMISSIONE MEDICA PER ACCERTAMENTO DISABILITA' IN ETA' EVOLUTIVA COMPOSTA DA:**
- ▶ un medico legale, che assume le funzioni di presidente
- ▶ due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto.
- ▶ integrata da:
- ▶ un assistente specialistico / operatore sociale, individuati dall'ente locale
- ▶ medico INPS

ACCERTAMENTO DISABILITA' - **INPS**

- ▶ Il profilo di funzionamento è redatto **dall'unità di valutazione multidisciplinare**, composta da:
- ▶ un medico specialista o da un esperto della condizione di salute della persona;
- ▶ uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- ▶ un terapeuta della riabilitazione;
- ▶ un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto
- ▶ «con la collaborazione dei genitori del bambino, dell'alunno o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica».

IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

- ▶ Il profilo di funzionamento è redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del **progetto individuale** di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**.»;

IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

- ▶ a) e' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;
- ▶ b) **definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;**
- ▶ c) è redatto con la collaborazione dei genitori, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, **individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;**
- ▶ d) è **aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione**, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

- ▶ Decreto interministeriale con le Linee guida contenenti:
- ▶ a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità (competenza: commissione medica presso INPS) in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati-**ICD** (International Classification of Diseases) dell'OMS;
- ▶ b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento (competenza: Unità di valutazione multidisciplinare), secondo la classificazione **ICF** (International Classification of Functioning, Disability and Health) dell'OMS.

ENTRO 6 MESI (ART. 7, COMMA 6)

CERTIFICAZIONE DISABILITA'

- ▶ INPS –Commiss. art. 5 co. 2
- ▶ Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD)
- ▶ E' PRELIMINARE
- ▶ PARTECIPA PERSONALE MEDICO, integrato da assistente sociale dell'Ente locale

PROFILO FUNZIONAMENTO

- ▶ UNITA' MULTIDISCIPLINARE
Commiss. art. 5 co. 3
- ▶ Classificazione Internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF)
- ▶ E' SUCCESSIVO
- ▶ PARTECIPA ANCHE:
ENTE LOCALE, SCUOLA,
FAMIGLIA

DIFFERENZE

- ▶ **1. Il Progetto individuale** di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, **è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento**, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.
- ▶ **2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.**

IL PROGETTO INDIVIDUALE

ART. 6 D.LGS. 66

IN VIGORE DAL 1.1.19

- ▶ 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, **i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale**, secondo quanto stabilito al comma 2.
- ▶ 2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale ***comprende***, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, **le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, *il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche*, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata**, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare

IL PROGETTO INDIVIDUALE

ART. 14 L. 328/2000

- ▶ a) elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;
- ▶ b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- ▶ c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- ▶ d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;

ART. 7: PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

IN VIGORE DALL'A.S. 2019/20

- ▶ e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- ▶ f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
- ▶ g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;
- ▶ h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni

ART. 7: PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

- ▶ Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.
- ▶ Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

ART. 8 PIANO PER L'INCLUSIONE

- ▶ **IL PIANO PER L'INCLUSIONE:**
- ▶ rappresenta il principale **documento programmatico-attuativo** della scuola in materia di inclusione e costituisce uno dei momenti fondamentali per la definizione del progetto individuale, per la proposta di assegnazione delle risorse per il sostegno didattico da parte dei Gruppi per l'inclusione Territoriale (GIT) e per l'elaborazione del PEI.
- ▶ Al fine di rendere veramente inclusivo il “contesto” delle istituzioni scolastiche, esso **confluisce nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)**, quale elemento caratterizzante l'identità culturale e l'autonomia progettuale delle scuole.
- ▶ Contiene le **azioni che la scuola intende intraprendere** nell'ambito del contesto in cui opera e a tal fine è la scuola stessa a dover definire le opportunità che intende sfruttare, nonché i vincoli di contesto in cui si deve muovere.

COMMENTO ART. 8

▶ **Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)**

▶ **Competenze :**

- ▶ a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- ▶ b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
- ▶ c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

▶ **Composizione:**

- ▶ presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato.
- ▶ garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.

ART. 9 – GRUPPI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

▶ Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)

▶ COMPETENZE:

- ▶ riceve dai dirigenti scolastici le **proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico**, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.

▶ COMPOSIZIONE:

- ▶ Un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due **docenti** per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR.
- ▶ Per lo svolgimento di **ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio**, il GIT è integrato:
 - ▶ a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;
 - ▶ b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

GRUPPI PER L'INCLUSIONE

- ▶ **Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI).**
- ▶ **PRESSO OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA**
- ▶ **COMPOSIZIONE:**
- ▶ **Docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico**
- ▶ **COMPITI:**
- ▶ **supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.**
- ▶ **Si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio**

GRUPPI PER L'INCLUSIONE

▶ GLIR + GLI: DAL 1 SETT.2017

▶ GIT: DAL 1 GENN. 2019

GRUPPI PER L'INCLUSIONE
ENTRATA IN VIGORE

▶ RICHIESTA

- ▶ a) il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;

▶ PROPOSTA

- ▶ b) il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni alunno con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;

▶ ASSEGNAZIONE

- ▶ c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

RICHIESTA E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER IL
SOSTEGNO DIDATTICO - ART. 10 – **IN VIGORE 1.1.19**

- ▶ 1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.

ART. 11 SEZIONI PER IL SOSTEGNO DIDATTICO

- ▶ L'articolo 13 definisce la tipologia delle **attività formative** che dovranno essere svolte in materia di inclusione scolastica.
- ▶ La formazione viene considerata come uno **snodo fondamentale** anche **per l'innalzamento della qualità della didattica inclusiva** e si precisa che essa **deve coinvolgere tutte le componenti scolastiche** chiamate ad operare in maniera **“cooperativa”** ai fini del raggiungimento del successo scolastico di tutti gli alunni.
- ▶ Piano Nazionale di Formazione Obbligatoria: le scuole – nell'ambito del Piano di Formazione inserito all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) – definiscono specifiche attività formative appositamente calibrate per quei docenti, curricolari e di sostegno, che insegnano in classi in cui sono presenti alunni con disabilità.
- ▶ Formazione rivolta anche al personale ATA (che è tenuto a parteciparvi) e al personale dirigenziale, sia all'atto dell'immissione in ruolo che durante lo svolgimento dell'intera carriera.

ART. 13 – FORMAZIONE IN SERVIZIO

- ▶ **1. La continuità educativa e didattica** per gli alunni con disabilità certificata è **garantita dal personale della scuola**, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.
- ▶ 2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, **il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico**, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.
- ▶ 3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse dell'alunno e l'eventuale richiesta della famiglia, **ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti**, non prima dell'avvio delle lezioni, **ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo**, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative definite con D.M. anche in deroga al D.M.131/2007.
- ▶ 4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

ART. 14

CONTINUITÀ DEL PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO